



**ORGANISMO PAGATORE REGIONALE**

***REGIME UNICO DI PAGAMENTO***  
***REG. 73/2009***

**Manuale procedurale**  
**campagna 2011**



## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2011.....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>RUOLO DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA).....</b>	<b>5</b>
3.1	Adempimenti relativi al fascicolo di domanda.....	8
<b>4</b>	<b>DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO.....</b>	<b>8</b>
4.1	Modalità di presentazione delle domande.....	8
4.2	Requisiti generali della domanda unica .....	10
4.3	FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2011.....	11
4.3.1	Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 1122/2009 .....	13
<b>5</b>	<b>TERMINI DI PRESENTAZIONE.....</b>	<b>18</b>
5.1	Date di presentazione (quadro riassuntivo).....	18
5.2	Presentazione tardiva della domanda unica iniziale e della domanda di conferma della domanda unica di pagamento 2011.....	19
5.3	Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/09.....	20
5.4	Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09.....	20
5.5	Revoca totale della domanda unica di pagamento ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09.	20
<b>6</b>	<b>REGIMI DI SOSTEGNO .....</b>	<b>20</b>
6.1	Regime Unico di Pagamento ai sensi del titolo III del Reg. (CE) 73/2009 .....	22
6.1.1	Fissazione dei titoli all'aiuto .....	22
6.1.2	Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 73/2009.....	22
6.1.3	Titoli all'aiuto basati sulla superficie .....	23
6.1.4	Titoli speciali .....	28



6.1.5	Richiesta di accesso alla riserva nazionale.....	30
6.2	Altri regimi di aiuto .....	31
6.2.1	Titolo IV del reg. (CE) 73/2009.....	33
6.2.2	Sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. CE 73/09.....	39
<b>7</b>	<b>COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO).....</b>	<b>47</b>
<b>8</b>	<b>COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI AIUTO.....</b>	<b>47</b>
<b>9</b>	<b>REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA .....</b>	<b>51</b>
9.1	Appezzamenti.....	52
9.1.1	Tare e usi non agricoli.....	52
9.1.2	Piante sparse (fino a 100 piante/ha) .....	53
9.1.3	Seminativo arborato .....	53
9.1.4	Coltivazioni arboree specializzate.....	54
9.1.5	Coltivazioni arboree promiscue.....	54
9.1.6	Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici.....	55
9.2	Foraggere permanenti .....	56
9.2.1	Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento.....	60
9.2.2	Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili (pascoli magri) .....	61
<b>10</b>	<b>FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE .....</b>	<b>62</b>
<b>11</b>	<b>CONDIZIONALITA' .....</b>	<b>62</b>
<b>12</b>	<b>EROGAZIONE DEGLI AIUTI .....</b>	<b>63</b>
12.1	Periodo di erogazione degli aiuti .....	63
12.2	Modulazione .....	63
<b>13</b>	<b>CONTROLLI .....</b>	<b>64</b>



<b>14</b>	<b>APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI</b> .....	<b>65</b>
14.1	Inadempienze intenzionali.....	66
14.1.1	Superfici.....	66
14.1.2	Capi.....	67
14.2	Ripetizione dell'indebito .....	67
<b>15</b>	<b>IMPORTI MINIMI PER IL PAGAMENTO</b> .....	<b>68</b>
<b>16</b>	<b>CERTIFICATO ANTIMAFIA</b> .....	<b>68</b>
<b>17</b>	<b>RECUPERI</b> .....	<b>69</b>
<b>18</b>	<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b> .....	<b>69</b>
<b>19</b>	<b>INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS.N.196 DEL 2003</b>	<b>69</b>
<b>20</b>	<b>RINVIO</b> .....	<b>70</b>
<b>21</b>	<b>QUADRO NORMATIVO</b> .....	<b>70</b>
<b>22</b>	<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>76</b>
<b>23</b>	<b>ALLEGATI</b> .....	<b>82</b>



## **1 PREMESSA**

Per la campagna 2011 si applicano il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio, i regolamenti applicativi della Commissione n. 1120/09, 1121/09 e 1122/09, entrati in vigore a partire dal 1 gennaio 2010, e il DM 9 dicembre 2009.

Nelle presenti istruzioni operative vengono anche evidenziate le possibili situazioni di incompatibilità con altri regimi di aiuto, al fine di evitare possibili errori dichiarativi ed eventuali, conseguenti, recuperi di aiuto.

## **2 NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2011**

### **MODULAZIONE**

Viene applicata una riduzione su tutti i pagamenti diretti; tale riduzione è variabile in funzione della soglia di aiuti percepiti, secondo quanto esposto nella tabella seguente (articolo 7 reg. CE 73/09).

<b>Soglie 2011 (in Euro)</b>	<b>Riduzione da applicare</b>
1 – 5 000	0
5 000 – 300.000	9%
Oltre 300 000	13%

È mantenuta una franchigia per i primi 5000 Euro di pagamenti diretti percepiti.

### **LIMITE MINIMO PER IL PERCEPIMENTO DEGLI AIUTI**

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 9 dicembre 2009, non sono corrisposti pagamenti per le domande d'aiuto di importo inferiore a 100 € (cento Euro).



## **SUPERFICI AMMISSIBILI AL RPU**

L'art. 34 del reg. CE 73/09, da leggere congiuntamente con l'art. 38, disciplina l'ammissibilità delle superfici.

### ***Sono ammissibili:***

- le superfici seminabili
- i vigneti da vino;
- i vivai;
- l'ortofrutta (compreso agrumeti; olivetti; FAG)
- **le sole coltivazioni permanenti a breve rotazione sotto elencate:** in particolare, l'art. 1, par. 2, lett. C del DM 9 dicembre 2009 stabilisce che per "bosco ceduo a rotazione rapida" si intende la superficie coltivata con le piante di seguito riportate e con un turno di taglio non superiore a 8 anni:
  - o pioppi;
  - o salici;
  - o eucalipti;
  - o robinie;
  - o paulownie;
  - o ontani;
  - o olmi;
  - o platani;
  - o acacia saligna;
- *qualsiasi superficie che abbia dato diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie nel 2008 e che*
  - i) *non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e*



*della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, oppure*

*ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento, oppure*

*iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.*

**Non sono ammissibili:**

- superfici forestali;
- gli usi non agricoli.

Per la domanda unica 2011, in applicazione dell'art. 9 del reg. CE 1120/09 sugli ettari ammissibili di cui all'art. 34, comma 2, lettera a) del reg. CE 73/09, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito svolgere un'attività non agricola a condizione che questa non interferisca:

- con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- con il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

**PERIODO DI DETENZIONE DELLE SUPERFICI FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DEI TITOLI**

L'art. 3, paragrafo 2 del DM 9 dicembre 2009, in applicazione dell'articolo 35 del reg. CE 73/09, stabilisce che "gli ettari ammissibili abbinati ai titoli dichiarati dall'agricoltore nella domanda [...] devono essere a disposizione dello stesso agricoltore alla data del **15 maggio** dell'anno di presentazione della domanda. Ai fini del presente decreto sono considerate a disposizione del richiedente le superfici dallo stesso possedute o detenute o condotte."



## TITOLI SPECIALI

L'art. 4 del Dm 9 dicembre 2009 stabilisce che gli agricoltori che detengono titoli soggetti a condizioni particolari (i titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/2003, spettanti ad agricoltori che nel periodo di riferimento abbiano percepito pagamenti dei premi zootecnici di cui all'art. 47 del medesimo Regolamento, qualora essi non dispongano di superficie di riferimento oppure il cui titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 €) sono autorizzati a derogare all'obbligo di attivare i titoli mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno il 50% dell'attività agricola, come definito al secondo paragrafo dell'art. 44 del reg. CE 73/09.

In caso di trasferimento, **la predetta deroga è applicabile se tutti i titoli speciali sono trasferiti.**

## MANCATO UTILIZZO DEI TITOLI

A partire dal 2009 non esiste più la distinzione tra titoli con vincolo e titoli senza vincolo.

L'articolo 42 del reg. CE 73/09 stabilisce che i titoli non utilizzati per **2** anni (senza distinzione riguardo alla provenienza) riconfluiscono nella riserva nazionale.

Tale criterio, tuttavia, diviene **effettivo** a partire dal 01.01.2010 (Allegato 4 del Compromesso della Presidenza).

Per gli anni 2009 e 2010 (di transizione), avremo lo schema seguente :

2006	2007	2008	2009	2010
Utilizzato	Non utilizzato	Non utilizzato	<b>DEVE ESSERE UTILIZZATO</b>	
	Utilizzato	Non utilizzato	Non utilizzato	<b>DEVE ESSERE UTILIZZATO</b>





## **ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE**

E' consentito l'accesso alla riserva nazionale alle seguenti *fattispecie*:

- agricoltori che iniziano l'attività agricola;
- agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento;
- agricoltori che abbiano ricevuto terre date in affitto;
- agricoltori che abbiano acquistato terreni dati in locazione;
- agricoltori che abbiano risolto un contenzioso amministrativo o giudiziario.

## **REGIMI DI AIUTO**

Il titolo III, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori; l'adozione delle modalità per attuare le misure di sostegno specifico all'interno del quadro normativo stabilito dal regolamento (CE) n. 73/2009 e in conformità delle condizioni ivi previste è affidata a ciascuno Stato Membro.

Con D.M. 29 luglio 2009 sono state adottate le seguenti misure:

- sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009;
- sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009; tale sostegno può essere concesso solo se approvato dalla Commissione (articolo 68, paragrafo 2, lettera a);
- sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009.

Il periodo di detenzione delle superfici, finalizzato alla concessione dei regimi di aiuto diversi dal regime unico di pagamento, è disciplinato dalla circolare ACIU.2008.751 del 30 aprile 2008.

## **3 RUOLO DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA).**

Gli agricoltori hanno la facoltà di avvalersi, previo conferimento di mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda di unica di pagamento.



I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), così come disposto dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, e secondo le modalità ivi indicate possono effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole che hanno conferito mandato:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

Il CAA provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonché il fascicolo domanda.

Il CAA ha, in particolare, la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

Il D.M. 27 marzo 2008 'Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola', all'art. 14 recita:

'Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

- a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
- b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
- c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.'

### **3.1 Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore**

La registrazione dell'azienda nell'anagrafe delle imprese agricole ed agroalimentari regionale per la costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece nell'anagrafe piemontese il fascicolo aziendale risulta già costituito, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la documentazione aggiornata.

Il fascicolo contiene, tra l'altro, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone indipendentemente dall'utilizzo in una domanda d'aiuto.



La validazione dei fascicoli, tuttavia, non dovrà essere antecedente a 5 mesi dalla data di scadenza della domanda unica ai sensi del Reg. CE 73/2009.

La Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i., emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, detta le regole applicabili da ciascun Organismo Pagatore, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

L'azienda, all'atto di sottoscrizione del fascicolo aziendale, è tenuta a dichiarare di essere consapevole che, ai sensi della legge n.286/2006, le informazioni ed i dati riportati nel fascicolo aziendale relativi all'uso del suolo, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda, sono utilizzati per l'aggiornamento della banca dati catastale, esonerando pertanto l'azienda dall'adempimento previsto dall'art.30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22/12/86 n.917. L'azienda inoltre è tenuta a dichiarare di essere consapevole che, nel caso in cui per una particella non vengano dichiarate o siano incomplete le informazioni relative al "ciclo culturale ortivo/seminativo" o alla "risorsa irrigua", l'Agenzia del territorio provvederà ad applicare la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500. Infine, l'azienda è tenuta a dichiarare di essere consapevole che, non essendo esentato dall'adempimento previsto dall'art. 30 del DPR 22.12.1986 n. 917, dovrà presentare all'Ufficio competente dell'Agenzia del Territorio la relativa dichiarazione di variazione culturale e che, in caso di inadempimento, saranno applicate le sanzioni previste dal D.L.vo 18.12.1997 n. 471 (da € 258.00 a € 2065.00).

Il fascicolo aziendale è costituito presso l'Organismo pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

In deroga a tale principio generale, un'azienda con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori, può richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in territorio diverso da quello della sede legale o di residenza, purché in esso sia presente almeno un'UTE dell'azienda interessata. Essa deve inoltrare apposita richiesta all'Organismo pagatore competente, a quello prescelto ed all'AGEA. La competenza è attribuita, al termine dell'istruttoria, dall'Organismo di Coordinamento.

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra gli agricoltori e l'Amministrazione.

I soggetti che non hanno conferito mandato al CAA ai fini della presentazione della domanda unica, invece, dovranno aggiornare i loro dati presenti nell'anagrafe regionale tramite uno sportello CAA ed in seguito, entro e non oltre il 17/05/2011 provvedere alla compilazione della domanda unica 2011 tramite la procedura definita per i beneficiari in proprio.



I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nel Manuale del fascicolo aziendale di ARPEA (Det. n° 225-2008 del 19/12/2008) e s.m.i.

### **3.1 Adempimenti relativi al fascicolo di domanda**

L'agricoltore affida al CAA tutta la documentazione necessaria per la costituzione del fascicolo di domanda.

Il fascicolo di domanda, strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi, deve recare sulla copertina i seguenti dati:

- nominativo e CUAA del richiedente; campagna di riferimento.

Tutti i documenti che sono indispensabili per la presentazione della domanda (es. fatture sementi, contratti, ecc.) e fanno parte del controllo di ricevibilità che esegue il CAA, devono essere protocollati e archiviati.

All'interno del fascicolo devono essere archiviati tutti i documenti inerenti la domanda, in particolare:

- copia cartacea della domanda sottoscritta dal produttore (nel caso siano state presentate domande di modifica è necessario conservare nel dossier anche la copia della domanda iniziale);
- documenti allegati alla domanda;
- documentazione comprovante le eventuali cause di forza maggiore;
- documenti comprovanti la risoluzione di eventuali anomalie;

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'ultimo pagamento.

I dossier devono essere archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità per eventuali verifiche e controlli.

## **4 DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO**

### **4.1 Modalità di presentazione delle domande**



Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'OP ARPEA presentano le domande uniche di pagamento 2011 secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande uniche di pagamento 2011 devono essere presentate all'ARPEA dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche.

Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, in base a quanto indicato nel precedente paragrafo, la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale.

Le domande devono essere compilate esclusivamente sulla modulistica approvata con il presente provvedimento o mediante compilazione on-line assistita secondo le disposizioni di ARPEA.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato ad un CAA la domanda verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del SIAP entro i termini previsti dalla normativa comunitaria. Il CAA avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo della domanda. Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda mediante apposita funzionalità direttamente dal SIAP.

I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della domanda unica, definiti come beneficiari "in proprio", dovranno presentarla in modo semi elettronico. I produttori interessati da tale modalità dovranno:

- Effettuare l'autoregistrazione su Sistema Piemonte con documento di riconoscimento utilizzando la procedura presente on-line all'URL <https://secure.sistemapiemonte.it/registrazione/index.do> ;
- La persona che si autoregistra deve essere il rappresentante legale/titolare dell'azienda;
- Al termine delle operazioni di autoregistrazione, verrà richiesto all'utente di scegliere user e password di accesso al sistema;
- Trascorsi alcuni giorni arriverà all'indirizzo di chi si autoregistra una lettera che riporta il PIN di accesso al Sistema Piemonte;
- A questo punto sarà possibile accedere all'applicativo come beneficiario in proprio e procedere alla compilazione della domanda unica.

La domanda è compilata, direttamente dal beneficiario su SIAP, deve essere controllata per escludere la presenza di anomalie bloccanti e portata fino allo stadio di "TRASMESSA", stampata da sistema, sottoscritta dal beneficiario e recapitata, con fotocopia di documento di identità valido, scheda di validazione del fascicolo sottoscritta dal produttore e dal CAA detentore del fascicolo, direttamente all'ARPEA, che la protocolla all'atto della ricezione presso i propri uffici, entro le ore 18.00 del 16 maggio 2011.



La compilazione della domanda deve essere obbligatoriamente preceduta dall'aggiornamento del fascicolo, operazione a carico del beneficiario per il tramite di un CAA mandatario.

ARPEA, la Direzione Generale Agricoltura della Regione, le Province, le Comunità Montane ed i CAA non effettuano servizi di compilazione delle domande presentate con tale modalità. Si precisa che per il caricamento su SIAP il beneficiario non potrà usufruire della consulenza tecnica e/o informatica dei funzionari di ARPEA. I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 5.3.

**L'art. 11 del reg. CE 1122/2009 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal reg. CE 73/2009.**

## **4.2 Requisiti generali della domanda unica**

Per ogni domanda unica è verificata la presenza di un coerente fascicolo aziendale; gli stessi controlli sono svolti a livello di SIGC.

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del reg. (CE) n. 1122/2009 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del reg. (CE) n. 73/2009.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. 27/12/2006, n. 296, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: "i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."

Le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali, verranno utilizzate, ai sensi dell'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto.

Qui di seguito si indicano, in sintesi, le informazioni da riportare nella domanda unica di pagamento completa per la campagna 2011.

### **DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA**

Indicare tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: CUAA, titolare, rappresentante legale, ubicazione



#### DATI DI RIEPILOGO

Indicare i dati di riepilogo necessari agli aiuti diretti richiesti: premi, superfici e capi

#### DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Elenco delle dichiarazioni e degli impegni attestanti la conoscenza delle condizioni inerenti il regime d'aiuto considerato per il richiedente

#### DICHIARAZIONI E IMPEGNI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITA'

Dichiarazione riguardante il rispetto dello standard 4.6 ("Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati")

#### ALLEGATI DA PRESENTARE

Elenco della documentazione specifica allegata in relazione ai diversi regimi d'intervento.

#### RISERVA NAZIONALE

Richiesta di accesso alla riserva nazionale

#### SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI E DOMANDA

Sottoscrizione delle dichiarazioni, e della domanda di pagamento unico

### **4.3 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2011**

Nella compilazione della domanda unica di pagamento è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di :

1. *Domanda iniziale;*



2. *'Domanda di modifica ai sensi degli art. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 14) e/o quale revoca parziale (art. 25) della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, in mancanza di tale indicazione la domanda di modifica verrà considerata irricevibile.
3. *'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009'*, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, in mancanza di tale indicazione la domanda di modifica verrà considerata irricevibile.
4. *'Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009'* (Forza maggiore e circostanze eccezionali), presentata nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 31 del reg. CE 73/2009. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione, in mancanza di tale indicazione la domanda di modifica verrà considerata irricevibile.
5. *'Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009'* (Cessione di aziende). In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione, in mancanza di tale indicazione la domanda di modifica verrà considerata irricevibile.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, "una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento [...]. Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche [...] comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".

A tale scopo, l'ARPEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi, direttamente o tramite CAA per i soggetti che hanno loro conferito mandato.

Conseguentemente, l'ARPEA non autorizzerà revoche successive alla predetta comunicazione.





#### **4.3.1 Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 1122/2009**

##### **4.3.1.1 Domande di modifica ai sensi degli art. 14 e 25**

Termini: è possibile presentare una *domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/09* che consente di modificare alcuni dati dichiarativi. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti il regime di aiuto richiesto in relazione agli appezzamenti già dichiarati nella domanda iniziale;
- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica dei titoli, anche in aumento, rispetto alla domanda iniziale;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Modifiche particellari:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

sono variazioni che interessano la consistenza territoriale. Queste devono essere effettuate tramite le procedure di aggiornamento del Fascicolo Aziendale. La nuova situazione comporterà la redazione di una nuova scheda di validazione del Fascicolo Aziendale aggiornata, che dovrà essere sottoscritta dal produttore. Tale scheda sarà richiamata nella domanda di modifica.



#### **4.3.1.2 Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25**

Termini: è possibile presentare una *domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009*, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'ARPEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, si evidenzia che:

- Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto con indicazione della superficie, anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- variazioni riguardanti unicamente le superfici con destinazione produttiva associata ai codici intervento "sementi certificate" (codice intervento 024) e "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025), purché non comportino un aumento della superficie aziendale totale.

**Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.**

Le domande presentate ai sensi dell'art. 25 devono intendersi come presentate anche ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 1122/2009.



#### **4.3.1.3 Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)**

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

L'art. 75 dispone che: "Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'agricoltore è in grado di procedere in tal senso, unitamente alla relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente".

I casi previsti sono:

- a) decesso del titolare;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole ;
- c) calamità naturale;
- d) epizoozia sul patrimonio zootecnico;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) furto di animali.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 75, viene di seguito riportata:

a) decesso del titolare:

1. copia del certificato di morte del richiedente;
2. scrittura notarile indicante linea ereditaria

**o, in alternativa:**

- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;

*nel caso di coeredi:*



- delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- 3. dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità

**oppure:**

- certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole:

1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale-copia della domanda di aiuto di riferimento.
2. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario.

c) calamità naturale:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

**o, in alternativa:**

2. certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato.

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.-copia della domanda di aiuto di riferimento.

d) Epizozia sul patrimonio zootecnico (ovino):

1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento-copia della domanda di aiuto di riferimento.

e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento

f) Furto di animali (ovini):



1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti denuncia dell'evento all'autorità competente;
2. copia della domanda di aiuto di riferimento

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti da a) a f) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa comunicazione, debitamente sottoscritta dall'interessato, unitamente alla documentazione giustificativa, nel fascicolo della domanda.

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie d) ed e) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore Arpea ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

#### **4.3.1.4 Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende)**

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 1122/2009 all'art. 82, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda, unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevataro, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali presenti nella scheda di validazione del Fascicolo Aziendale, sottoscritta dal produttore, e riferite alla domanda precedentemente presentata;
2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a documento di identità in corso di validità o, in alternativa:



- copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente

3. copia della domanda di aiuto del richiedente.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale (insieme a quella iniziale).

In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.

## 5 TERMINI DI PRESENTAZIONE

### 5.1 Date di presentazione (quadro riassuntivo)

Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 73/2009, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 9 dicembre 2009, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio. In applicazione dell'art. 22 del reg. CE 1122/2009, tuttavia, il termine ultimo di presentazione viene procrastinato al 16 maggio 2011.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'OP Arpea previste per la campagna 2011 sono:

- a) domande iniziali della DUP 2010: **16 maggio 2011**;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/09: **31 maggio 2011**;
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte di ARPEA e comunque entro il 30 settembre**.
- d) comunicazioni ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **15 giugno 2012**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui ARPEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

- e) Le comunicazioni ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende) devono essere presentate non oltre il **15 giugno 2012**.



Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui ARPEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

Ai sensi dell'art. 7 del reg. CE 1221/09, la data limite di semina per il riso è stabilita al 30 giugno 2011.

## **5.2 Presentazione tardiva della domanda unica iniziale e della domanda di conferma della domanda unica di pagamento 2011**

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio e, quindi, fino all'10 giugno 2011. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 24 del reg. (Ce) 1122/09, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 16 maggio e fino all'10 giugno 2011, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi spettanti nell'anno considerato in base ai diritti all'aiuto da assegnare all'agricoltore.

Tale domanda viene presentata congiuntamente alla richiesta degli aiuti; di conseguenza, la riduzione complessiva applicabile agli importi spettanti nell'anno considerato in base ai diritti all'aiuto da assegnare all'agricoltore è pari al 4% (3% + 1%) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande iniziali e di conferma della domanda unica di pagamento 2011 pervenute oltre l'10 giugno 2011 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 23, par. 1, comma 2 del reg. (CE) 1122/2009, nel caso in cui documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto (cfr. art. 12 e 13 del reg. (CE) 1122/2009) e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre l'**10 giugno 2011** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.**



### **5.3 Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/09**

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25" oltre il termine del 31 maggio 2010 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2011.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2011**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

### **5.4 Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09**

Le domande di revoca parziale pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di ARPEA sono **irricevibili**.

### **5.5 Revoca totale della domanda unica di pagamento ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09**

La revoca totale della domanda unica di pagamento effettuata dall'agricoltore **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di ARPEA è **irricevibile**.

## **6 REGIMI DI SOSTEGNO**

La domanda unica 2011 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 73/2009:
  - ◆ Fissazione titoli provvisori
  - ◆ Accesso alla riserva nazionale
  - ◆ Richiesta di pagamento dei titoli posseduti





- Regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 73/2009:
  - ◆ Aiuti alla superficie:
    - Premio per le colture proteiche
    - Aiuto specifico per il riso
    - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
  - ◆ Aiuti alla produzione:
    - Aiuto alle sementi
  - ◆ Aiuti transitori per l'ortofrutta da trasformazione:
    - Aiuto transitorio per le prugne d'Ente da trasformazione (D.M. 2693/2008)
- Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15, lett. e) del reg. (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 13, del reg. (CE) n. 1122/2009) relativo all'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I.
- **Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. CE 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 per misure quali:**
  - ◆ MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa (art. 9);
  - ◆ AGROAMBIENTE
    - ◆ Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi
      - avvicendamento biennale delle colture (art. 10);
  - ◆ ASSICURAZIONI



- Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11);

Nei paragrafi seguenti si evidenziano le dichiarazioni da rendere per la presentazione della domanda unica 2011.

## **6.1 Regime Unico di Pagamento ai sensi del titolo III del Reg. (CE) 73/2009**

### **6.1.1 Fissazione dei titoli all'aiuto**

I titoli generati dall'integrazione degli aiuti sono provvisori, e per poter essere utilizzati devono essere "fissati".

La fissazione dei titoli provvisori consegue ad apposita richiesta, inserita nella domanda unica di pagamento.

Oggetto della domanda di fissazione sono tutti i titoli provvisori attribuiti all'agricoltore: non è infatti consentita la fissazione parziale dei titoli stessi.

La domanda di fissazione deve pervenire all'OP ARPEA entro il 16 maggio 2011.

I soggetti abilitati alla presentazione della domanda di fissazione dei titoli provvisori devono:

- avere dichiarato, quali agricoltori ai sensi dell'art. 2, lettera a) del Reg.(CE) n. 73/2009, nel proprio fascicolo aziendale, tutte le informazioni inerenti la propria azienda su cui esercita una attività agricola;
- avere la disponibilità di almeno 0,3 ha di superficie agricola ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.M. 5 agosto 2004 n. 1787.

### **6.1.2 Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 73/2009**

Ai sensi dell'art. 8 del reg. CE 1120/09, i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico.



L'agricoltore dichiara gli appezzamenti corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1120/09 e n. 1122/09 della Commissione e di quanto stabilito nel decreto MIPAAF del 9 dicembre 2009, salvo quanto disposto all'articolo 44, comma 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

### **6.1.3 Titoli all'aiuto basati sulla superficie**

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (art. 3 D.M. 9 dicembre 2009).

#### **6.1.3.1 Condizioni di ammissibilità**

Ciascun titolo basato sulla superficie, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dagli artt. 34 e 38 del reg. (CE) 73/2009 e dal D.M. n. 1535 del 22/10/2007, contenente Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

**Sono ammissibili** le superfici seguenti:

1. qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole. Ai sensi dell'art. 2, lett. n) del reg. CE 1120/09, tali superfici sono costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti nell'elenco previsto all'allegato A del DM 9 dicembre 2009, riportante le specie idonee all'uso come bosco ceduo a rotazione rapida e il turno massimo di taglio, previsto in 8 anni:
  - pioppi;
  - salici;



- eucalipti;
- robinie;
- paulownie;
- ontani;
- olmi;
- platani;
- acacia saligna;

2. qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico nel 2008 e che:

i) non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ;

oppure

ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) , o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento;

oppure

iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.



3. patate da consumo;
4. colture permanenti per la produzione di frutta, ivi compresa la vite per la produzione di uve da tavola;
5. vivai;

**Sono escluse** le superfici destinate a:

6. colture forestali;
7. usi non agricoli.

Nel 2011, termina il regime transitorio della riforma dell'ortofrutta trasformata; pertanto, verrà meno il divieto di coltivare alcuni ortofrutticoli sulle superfici abbinate ai titoli, quindi diventeranno ammissibili:

- tutti i seminativi, comprese le patate;
- tutte le colture permanenti legnose, compresi i frutteti e i vivai.

In altre parole, dal 2011 tutta la superficie agricola sarà ammissibile; rimarranno escluse dall'abbinamento dei titoli solamente le superfici forestali e gli usi non agricoli.

Questa novità è molto importante, in quanto consentirà agli agricoltori di disporre di una maggiore superficie che potrà essere abbinata ai titoli della Pac.

Sono considerate "superfici messe a riposo" le superfici agricole non seminate.

Sono ricomprese in tale definizione le superfici che rientrano nei criteri di ammissibilità disposti al punto b) dell'articolo 34 del reg. (CE) 73/2009, e quindi limitatamente agli appezzamenti già ritenuti ammissibili nella domanda unica 2008 dichiarati con il codice intervento 021 e con i codici colturali di seguito elencati.

Codice Destinazione Produttiva	Codice Uso	Destinazione Produttiva	Uso
003	004	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE ART. 22-24 REG. 1257/99
003	009	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	REG. (CEE) 2078/92 - MISURA F - SUPERFICI ERBACEE



003	010	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	REG. (CEE) 2078/92 SUPERFICI ARBOREO – ARBUSTIVE
003	011	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	REG. (CEE) 2078/92 - MISURA F - SUPERFICI SOMMERSE
003	012	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 22 REG. 1257/99 (CE) SUPERFICI ERBACEE
003	013	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 22 REG. 1257/99 (CE) SUPERFICI ARBOREO - ARBUSTIVE
003	014	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 22 REG. 1257/99 (CE) SUPERFICI SOMMERSE
003	015	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 39 REG. 1698/05 (CE) SUPERFICI ERBACEE
003	016	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 39 REG. 1698/05 (CE) SUPERFICI ARBOREO - ARBUSTIVE
003	017	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	ART. 39 REG. 1698/05 (CE) SUPERFICI SOMMERSE
003	018	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	RIPRISTINO DI HABITAT E BIOTOPI - DEROGA 2 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006) (Elementi naturali realizzati ai sensi del Reg. CE 1257/99 art. 22)
003	019	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	RIPRISTINO DI HABITAT E BIOTOPI - DEROGA 2 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006) - (Elementi naturali realizzati ai sensi del Reg. CE 1698/05 art. 39)
003	021	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	MESSA A RIPOSO AI SENSI DEL REG. (CEE) 1272/88

Tali superfici, a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

#### **6.1.3.1.1 PSR attivi e circostanze eccezionali-motivi agroambientali (art. 40 reg. 1782/03)**

Nel corso della ricognizione preventiva 2005 l'articolo 40, par. 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha consentito, per gli agricoltori soggetti a impegni agroambientali durante il periodo di riferimento, di chiedere che l'importo di riferimento fosse calcolato sulla base dell'anno o degli anni del citato periodo nei



quali l'adesione al programma agroambientale non abbia condizionato la richiesta di premi nelle domande PAC.

Questo dispositivo ha permesso per gli agricoltori che si trovano nella fattispecie sopra descritta di ottenere dei titoli per ettaro calcolati come se l'impegno agroambientale non avesse condizionato la capacità di seminare colture a premio PAC durante il periodo di riferimento.

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 descrive, nell'eventualità che l'impegno agroambientale scada dopo il termine della presentazione di una domanda di accesso al regime di premio unico, l'obbligo di intervenire affinché si escluda la possibilità di un doppio pagamento nell'ambito dei suddetti impegni agroambientali.

Il doppio pagamento si concretizza solo per la parte di aiuto riconosciuta in più in virtù del riconoscimento della circostanza eccezionale invocata dall'agricoltore e solo per la durata dell'impegno agroambientale: non c'è assolutamente incompatibilità tra il premio unico disaccoppiato e il premio per l'impegno agroambientale.

La fattispecie dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 è di portata limitata in quanto riguarda:

1. solo gli agricoltori che hanno invocato la circostanza eccezionale dell'impegno agroambientale ed il cui impegno prosegue dopo il 15 maggio 2005;
2. limitatamente alla differenza di importo che si ha con e senza la considerazione della circostanza eccezionale invocata
3. solo per la durata dell'impegno agroambientale.

Di conseguenza:

- l'agricoltore che, in fase di ricognizione preventiva, non ha invocato le cause eccezionali previste dall'art. 40, par.5 del Reg. Ce 1782/2003 per escludere uno o più anni del triennio di riferimento, percepisce interamente sia, i premi agroambientali sia gli importi complessivi a titolo di regime di pagamento unico corrispondenti alla media del periodo di riferimento;
- l'agricoltore che, in fase di ricognizione preventiva, ha invocato le cause eccezionali previste dall'art. 40, par.5 del Reg. Ce 1782/2003 per escludere uno o più anni del triennio di riferimento, fino alla scadenza dell'impegno agroambientale continua a percepire interamente i premi agroambientali e potrà percepire importi complessivi a titolo di regime di pagamento unico corrispondenti alla media del triennio di riferimento. Alla scadenza degli impegni agroambientali l'agricoltore riceverà un importo di riferimento adattato sulla base del periodo di riferimento prescelto. Alla fine dell'impegno il produttore deve presentare istanza a norma dell'art.41, par 3 del



reg CE 73/2009 per ottenere titoli con valore calcolato in base all'importo di riferimento derivante dal ricorso all'art. 40(5) del reg. (CE) 1782/03.

#### **6.1.3.1.2 Produzione di canapa**

Per la coltivazione della canapa (codice intervento 037) ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009 (associazione delle superfici ai titoli basati sulle superfici) si applicano le disposizioni dell'art. 10 del Reg. Ce 1120/2009 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 40 Reg. Ce 1122/2009 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- si utilizzino le varietà elencate nell'allegato 2;
- si utilizzino varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 13 del reg. CE 1122/2009, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 39 del reg. CE 73/2009 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- i quantitativi di sementi utilizzati (kg./ha);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, **le etichette devono essere trasmesse all'OP Arpea** entro il 30 giugno.

#### **6.1.4 Titoli speciali**

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per: - premi zootecnici - lattiero/caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n.1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici; - il titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli





possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Gli agricoltori devono esprimere la volontà di fruire di tale deroga.

Gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è già stato calcolato, secondo le modalità stabilite nell'allegato 2 della Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005, ed è riportato su ogni titolo all'aiuto.

***Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 73/2009, in caso di trasferimento di diritti speciali, negli anni 2009, 2010 e 2011, il cessionario può beneficiare della deroga all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli solo se tutti i diritti speciali sono trasferiti. Dal 2012, il cessionario beneficia della deroga solo in caso di successione o successione anticipata.***

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica e viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali titoli, con il totale delle UBA effettivamente detenute, ottenute secondo gli algoritmi di calcolo sotto riportati e sommando i relativi risultati:

- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei capi ovini e caprini di sesso femminile di età superiore ai 12 mesi o che hanno partorito, moltiplicato per 0,15 ;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle vacche nonché delle giovenche e dei bovini maschi di età superiore a 24 mesi, moltiplicato per 1;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei bovini di età compresa tra i 6 e i 24 mesi, moltiplicata per 0,6;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi, moltiplicata per 0,2;
- numero di vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,25;
- numero di bovini macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età non inferiore a 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,70.

La procedura operativa di calcolo sotto descritta, effettuata utilizzando i servizi resi disponibili dalla BDN di Teramo, prevede i seguenti passi:

1. rilevazione di tutte le UBA riferibili a tutti gli allevamenti dell'agricoltore possessore di titoli speciali, distinte tra capi in vita e capi macellati;
2. conteggio delle UBA detenute, considerando, nell'ordine:



- a. gli allevamenti per i quali il richiedente è contemporaneamente proprietario e detentore, o per i quali è il solo soggetto che richiede il pagamento di titoli speciali;
- b. gli allevamenti per i quali più soggetti vantano diritti. In quest'ultimo caso, la ripartizione è la seguente:
  - i. al detentore dell'allevamento vengono attribuite tutte le UBA che risultano presenti nell'allevamento, sia per la parte in vita che per la macellazione
  - ii. al proprietario dell'allevamento vengono attribuite le UBA residuali.

In presenza di soccida, le UBA riferite alla parte in vita dei capi vengono sempre attribuite in maniera prioritaria al soccidario e per l'eccedenza al soccidante con assenso del soccidario, mentre le UBA della macellazione vengono attribuite al soccidante dell'allevamento, la parte eccedente alle esigenze del soccidante per il rispetto del vincolo può essere attribuita al soccidario.

#### **6.1.5 Richiesta di accesso alla riserva nazionale**

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 41 del Reg. (CE) 73/2009, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve fare espressa richiesta nel modello di domanda unica, impegnandosi a fornire all'ARPEA le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'ARPEA stessa.

La compilazione del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie, sono contenute nel decreto MiPAAF del 24 marzo 2005 n. D/118 "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale". Ulteriori disposizioni specifiche, applicabili dal 2010, sono contenute nel DM N. 3478 del 23 marzo 2010.

Qualora venga presentata una domanda iniziale nella quale la richiesta di accesso alla Riserva Nazionale non è effettuata (Quadro D, sezione IV), il produttore interessato dovrà presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 14 e 25 del reg. (CE) 1122/09.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito, a decorrere dal 2011, nei seguenti casi:

#### **A. Nuovo agricoltore**

In applicazione dell'articolo 41, par. 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'agricoltore che intende richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2, lettera I) del regolamento (CE) n. 1120/2009.



**B. Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo**

Ai sensi dell'articolo 41, par. 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere titoli all'aiuto.

E' consentito richiedere titoli a valere della riserva per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 30 aprile 2009.

Non è consentito richiedere titoli a valere della riserva ai beneficiari che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del Decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.

**C. Locazione/acquisto di terreni dati in affitto**

L'agricoltore che, ai sensi dell'articolo 22, del regolamento (CE) n. 1120/2009, ha acquistato un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, può richiedere titoli all'aiuto.

E' consentito richiedere titoli a valere della riserva agli agricoltori che hanno acquistato terreni entro i termini previsti al comma 1, il cui contratto di affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2008.

**D. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie**

L'agricoltore che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1120/2009, ha risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario relativo al periodo di riferimento può richiedere titoli.

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

## 6.2 Altri regimi di aiuto

Gli aiuti richiedibili nella domanda unica di pagamento sono disciplinati:

- dal **titolo IV** del reg. CE 73/2009:

- aiuto alla superficie:
  - Premio per le colture proteiche
  - Aiuto specifico per il riso
  - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
- aiuto alla produzione:
  - Aiuto alle sementi



- **dall'art. 54** del Reg. CE 73/2009, applicato in Italia nel modo seguente:
  - o aiuti alla superficie:
    - Aiuto transitorio per (D.M. 2693/2008):
      - prugne d'Ente da trasformazione.
- **dall'art. 68** del Reg. CE 73/2009, applicato in Italia nel modo seguente:
  - o Sostegno specifico istituito dal DM 20 luglio 2009 per misure quali:
    - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
      - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3);
      - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4);
      - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5);
      - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6);
      - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7);
      - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8);
      - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danaee racemosa (art. 9);
    - AGROAMBIENTE - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi
      - avvicendamento biennale delle colture (art. 10);
    - ASSICURAZIONI
      - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11);

**Gli agricoltori, anche non detentori di titoli all'aiuto, possono presentare domanda per la corresponsione degli aiuti sopra riportati.**



L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto alla superficie è fissata a 0,3 ettari (art. 1 D.M. 15 marzo 2005, art. 2 del D.M. 1229/2008, art. 2 del D.M. 2693/2008).

## **6.2.1 Titolo IV del reg. (CE) 73/2009**

### **6.2.1.1 Aiuto specifico per il riso**

Ai sensi del Titolo IV, Capitolo 1, Sezione 1 del Reg. CE 73/2009 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610 (comprende anche il riso per la produzione di seme). Le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

L'art. 74 prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 453 Euro/ha. L'aiuto è corrisposto nel limite della Superficie di Base nazionale, pari a 219.588 ettari.

La suddetta superficie di base è ripartita, in funzione dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

ZONE	ETTARI
I	219.148
II	314
III	126
<b>TOTALE</b>	<b>219.588</b>

L'elenco dei comuni di appartenenza è contenuto nell'allegato B del Decreto MIPAAF del 15 marzo 2005.

Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la SNB di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le zone, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 76, par. 2 reg. (CE) n. 73/2009).



Il riproporzionamento è effettuato secondo le modalità previste nell'allegato I del reg. CE 1121/2009.

L'agricoltore che richiede l'aiuto specifico per il riso deve utilizzare il codice intervento 011.

L'elenco delle destinazioni produttive e delle varietà di riso che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2011/2012, con le relative codifiche, è riportato nell'allegato 2 alla presente circolare.

#### **6.2.1.2 Piante Proteiche**

Per gli anni **2009, 2010 e 2011** è concesso un aiuto agli agricoltori che producono colture proteiche secondo i requisiti di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 3 del regolamento (CE) 73/2009.

Le colture proteiche oggetto di aiuto sono:

- piselli di cui al codice NC071310,
- favette di cui al codice NC071350,
- lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

Per lupini dolci si intende la varietà di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5% di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato II del reg. CE 1121/09, secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 del suddetto regolamento.

L'art. 80 del reg. CE 73/09 prevede un premio speciale pari a 55,7 Euro per ettaro per colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

La superficie massima garantita (SMG) è fissata a 1.680.000 ettari. Qualora la richiesta d'aiuto risultasse superiore alla SMG la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

L'agricoltore che richiede il premio per le piante proteiche (codice intervento 010) deve utilizzare, nella fase di compilazione del modello di domanda unica, i seguenti codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento":

1. codice: 574 – fave e favette allo stato secco;



2. codice: 618 – lupini – semi di lupini dolci;
3. codice: 020 – piselli allo stato secco.

### **6.2.1.3 Pagamento per superficie per la frutta a guscio**

Il titolo IV, capitolo 1, sezione 4 del reg. CE 73/2009 disciplina il regime di aiuto alle superfici a frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio non è differenziato in funzione della tipologia di prodotto.

È fissata una superficie massima garantita, pari a 829.229 ettari. Ciascuno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG (pari, per l'Italia, a 130.100 ha) per l'importo medio di 120,75 EUR.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto MIPAAF n. 3587 del 25.03.2010, l'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita è determinato in 241,50 euro.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto MIPAAF n. 3587 del 25.03.2010 "è concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ettaro utilizzando gli eventuali fondi resi disponibili ai sensi della legge 183/87".

Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che rispondono ai requisiti di seguito esposti.



L'art. 5, par. 2 del Reg. 1121/2009 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a 0,10 ettari.

Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

- 125 per le nocciole;
- 50 per le mandorle;
- 50 per le noci comuni;
- 50 per i pistacchi;
- 30 per le carrube.

La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.

È obbligatorio indicare l'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'art. 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 alla quale i produttori abbiano eventualmente aderito.

L'agricoltore che richiede il premio per la frutta a guscio (codice intervento 012 - nocciola, 013 - mandorle, 014 - noci comuni, 015 - pistacchi, 016 - carrube) deve utilizzare, nella fase di compilazione del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare.

#### **6.2.1.4 Aiuto alle sementi**

Il Titolo IV, Capitolo 1, Sezione 5 del reg. (CE) n. 73/2009, disciplina l'aiuto alle sementi certificate per gli anni **2009, 2010 e 2011**.

I produttori agricoli che intendono richiedere l'aiuto per le sementi sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

1. Domanda Unica da trasmettere all'organismo pagatore competente: deve contenere l'elenco degli appezzamenti, utilizzati per la moltiplicazione di semente, con l'indicazione della specie. Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare all'interno della domanda unica di pagamento soltanto appezzamenti riconducibili a superfici oggetto di contratto, o di dichiarazione.





2. Contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa sementiera oppure dichiarazione di coltivazione, qualora il produttore sia una ditta sementiera o un costituente che moltiplichi direttamente il prodotto. Tali documenti, riportanti il totale delle superfici oggetto del contratto o della dichiarazione di coltivazione, devono essere trasmessi ad Arpea nei termini stabiliti dalle disposizioni di settore.
3. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi, nella quale devono essere specificati i quantitativi di semente in relazione ai quali il produttore richiede l'aiuto. Ciascun quantitativo, relativo ad un lotto di semente certificato dall'ENSE, deve essere accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di avvenuta certificazione e dalla dichiarazione attestante che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione per la semina. Tale comunicazione deve essere trasmessa ad AGEA entro il 15 giugno 2009 (art. 3 del D.M. 15 marzo 2005).

Ai sensi dell'art. 23 del reg. (CE) 1121/09, la moltiplicazione di semente di canapa potrà riguardare esclusivamente le varietà riportate nell'allegato 2 alla presente circolare.

L'agricoltore che richiede il premio per le sementi certificate (codice intervento 024) deve utilizzare, nella fase di compilazione del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

#### **6.2.1.4.1 Aiuto alle sementi e Regime Unico di Pagamento**

In applicazione dell'art. 87 del reg. CE 73/2009, nel caso in cui la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto per le sementi sia la stessa per cui è chiesto l'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto per le sementi è detratto l'importo dell'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero.

Nel caso delle specie di cereali e oleaginose (allegato XIII, punti 1 e 2 reg. (CE) 73/2009), l'aiuto per le sementi è corrisposto integralmente.



**6.2.1.5 Articolo 54 del reg. (CE) 73/2009. Aiuto transitorio per le prugne d'Ente destinate alla trasformazione**

L'aiuto transitorio per le e prugne d'Ente destinate alla trasformazione è disciplinato dal D.M. 2693/2008.

Viene concesso un aiuto comunitario indicativo, stabilito dal DM n. 2833 del 5 marzo 2010, pari a:

- 1.500,00 euro/ha per le prugne d'Ente.

L'importo definitivo dell'aiuto per ettaro è fissato per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009.

L'aiuto è corrisposto ai produttori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Siano associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'articolo 125 sexies del medesimo regolamento;
- b) Si impegnino a consegnare al primo trasformatore con il quale è stato concluso il contratto o l'impegno di conferimento, una quantità di prodotto che non può essere inferiore a:
  - 1,5 tonnellate per ettaro nel caso di prugne d'Ente essiccate.
- c) le cui superfici agricole, destinate a ciascun prodotto, abbiano una dimensione complessiva di almeno 0,3 ettari e una dimensione per appezzamento superiore a 500 metri quadri, nonché siano interamente piantate e in produzione e siano oggetto delle lavorazioni secondo le normali pratiche di coltivazione;
- d) abbiano concluso, per il tramite di una organizzazione di cui al punto a), un contratto o un impegno di conferimento con un primo trasformatore per la trasformazione delle prugne d'Ente prodotte sulle superfici oggetto di contratto;
- e) il cui contratto o impegno di conferimento contengano tutti gli elementi indicati nel capitolo 6 del D.M. 2693/2008.



La presentazione dei contratti di cui all'art. 32 del Reg. CE n. 1121/2009 deve essere eseguita attraverso il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) con una procedura informatica rilasciata alle ditte industriali accreditate dall'Arpea.

La disciplina di tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento di AGEA.

L'agricoltore che richiede il premio per le prugne d'Ente da trasformazione (codice intervento: 088 Prugne d'ente da trasformazione) deve utilizzare, nella fase di compilazione del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Il mancato rispetto (parziale o totale) del contratto per la produzione e la consegna di prugne d'Ente da trasformare comporta una riduzione dell'aiuto transitorio.

## **6.2.2 Sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. CE 73/09**

I regimi di sostegno adottati dall'Italia con il DM 29 luglio 2009 possono subire modifiche nella richiesta dei requisiti da parte delle Autorità Comunitarie; con conseguenti provvedimenti si darà esecuzione alle dette richieste comunitarie.

### **6.2.2.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli**

#### **6.2.2.1.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine**

##### **6.2.2.1.1.1 Sostegno per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine**

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di vacche nutrici da carne iscritte ai libri genealogici e a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici, delle razze riportate nell'allegato 1 del D.M. 29 luglio 2009, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro C1, sez. I) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(2) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 3 tipologie:

1. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici da carne pluripare. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 150€/capo.
2. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici da carne primipare. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 200€/capo.



3. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 60€/capo.

Il sostegno di cui al punto 3. è concesso a un agricoltore:

a) che nell'anno della domanda non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda. La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota individuale complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è inferiore o pari a 120 000 kg.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio nel rispetto delle precedenti lettere a) e b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera è stabilita in base alla quota latte individuale del beneficiario disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile considerato, espressa in tonnellate, e alla resa lattiera media di kg 5150 di cui all'allegato XVI del Reg. (CE) n. 1973/2004.

Pertanto, il numero di vitelli ammissibili è determinato sulla base del numero di vacche nutrici presenti in azienda che, nel caso di cui alla precedente lettera b), non concorrano alla produzione della quota.

Qualora i capi appartengano ad una razza mista compatibile sia con la produzione di latte che con quella di carne (es. modicana), il numero di vitelli ammissibili sarà determinato in modo proporzionale sulla base dei capi desunti dalla BDN nel periodo di interesse e in funzione della quota latte posseduta e della resa media lattiera.

(Es:

Quota latte 100.000KG - Vacche da BDN presenti in stalla dal 01/01/2010 al 31/12/2010 :

27 di cui 7 frisone italiane (solo mandria lattiera) e 20 modicane (duplice attitudine)

$$100.000/5150 = 19$$

La mandria da latte è composta da 7 frisone e 12 modicane (totale 19)

$$12/20 * 100 = 60\%$$

Vitelli nati dalle 20 modicane dal 01/01/2010 al 31/12/2010 => 14

Vitelli premiabili  $14 * (100-60)\% = 5,6 \Rightarrow 5$  capi



#### **6.2.2.1.1.2 Sostegno per i bovini macellati**

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di capi bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro C1, sez. II) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(3) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 2 tipologie alternative:

1. Oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, allevato in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 50€/capo.
2. Oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 90€/capo.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

#### **6.2.2.1.2 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine**

L'art. 100 del reg. CE 73/09 fornisce le seguenti definizioni:

- a) "pecora", la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;
- b) "capra", la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;



c) “superficie foraggera” , la superficie di cui all’art. 2, lett. k), del Reg. (CE) n. 1120/2009.

Possono accedere al pagamento del sostegno gli allevatori di ovicaprini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che, al 31 dicembre dell’anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica di Teramo, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il sostegno, disciplinato all’art. 4 del DM 29 luglio 2009, è articolato in 4 tipologie:

1. Oggetto del sostegno è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, acquistato direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico (art. 4, comma 1 a) DM 29 luglio 2009). L’importo massimo unitario del sostegno è fissato a 300€/capo, ed è subordinato ad un rapporto montoni/pecore nel gregge non inferiore a 1/30. L’allevatore è tenuto a fornire la documentazione giustificativa relativa alle caratteristiche del montone.
2. Oggetto del sostegno (art. 4, comma 1 b) DM 29 luglio 2009) è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, di età inferiore a 5 anni, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, detenuto in azienda per almeno 7 mesi consecutivi nell’anno di campagna. L’importo massimo unitario del sostegno è fissato a 70€/capo, ed è subordinato ad un rapporto montoni/pecore nel gregge non inferiore a 1/30. L’allevatore è tenuto a fornire la documentazione giustificativa relativa alle caratteristiche del montone.
3. Oggetto del sostegno è ciascun ovicaprino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificato ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti (art. 4, comma 1, lett. c) del DM 29 luglio 2009). L’allevatore al quale viene riconosciuto il diritto all’aiuto è colui che ha detenuto il capo fino alla macellazione. L’importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15€/capo.
4. Oggetto del sostegno è ciascuna pecora e/o capra allevata nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera (art. 4, comma 1, lett. c), del DM 29 luglio 2009). L’importo massimo unitario del sostegno è fissato a 10€/capo. Ai fini del pagamento dell’aiuto è necessario che nella domanda siano specificamente indicate le superfici foraggere aziendali.

L’agricoltore che richiede il premio deve utilizzare, nella fase di compilazione del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nella “Matrice prodotto/intervento” allegata.



#### **6.2.2.1.3 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva**

Possono accedere al pagamento del sostegno i conduttori di aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e i produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato

L'agricoltore, le cui superfici olivetate sono individuate nel fascicolo aziendale, è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento e a produrre la documentazione comprovante il quantitativo di olio certificato.

Il periodo di riferimento annuale inizia il giorno 1° luglio dell'anno che precede l'anno di presentazione della domanda e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo. La prima campagna di produzione ammissibile al sostegno è stata la campagna 2009-2010.

#### **6.2.2.1.4 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità latte**

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che producono latte crudo di vacca, che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6 del D.M. 29 luglio 2009.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 euro per tonnellata di prodotto.

Con successivo provvedimento saranno definite le modalità applicative del sostegno specifico in questione.

#### **6.2.2.1.5 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco**

Le disposizioni applicative del sostegno in questione sono riportate nella circolare ACIU.2010.160 del 3 marzo 2010.

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione:

- consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con esclusione della varietà Nostrano del Brenta, che risultino aver rispettato le condizioni di



ammissibilità previste. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 2 euro/kg.

- consegnano tabacco della varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia ad una impresa di prima trasformazione (produzione di sigari di qualità). L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 4 euro/Kg.
- consegnano tabacco della varietà Kentucky Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione (produzione di sigari di qualità). L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 2,5 euro/kg.

Il sostegno è destinato alle consegne effettuate dal 1° settembre al 15 marzo dell'anno successivo.

L'agricoltore che ha stipulato un contratto di trasformazione è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, ad indicare gli estremi del contratto stipulato e a fornire la documentazione giustificativa dell'avvenuta consegna, con l'indicazione dei quantitativi ammissibili all'aiuto.

#### **6.2.2.1.6 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero**

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che coltivano barbabietola da zucchero secondo le ordinarie pratiche agronomiche ed utilizzano sementi certificate e confettate (art. 8 del DM 29 luglio 2009).

Il quantitativo di semente da utilizzare non deve essere inferiore a 120.000 unità di seme confettato per ettaro.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, a indicare le superfici interessate dalla coltura e ad allegare copia dei cartellini varietali.

L'agricoltore che richiede il premio (codice intervento: 174) deve utilizzare, nella fase di compilazione del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 300 euro per ettaro.

#### **6.2.2.1.7 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della *Danae racemosa***

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di *Danae racemosa* (*Ruscus*) per la produzione di fronde recise, a condizione che i produttori medesimi adottino un disciplinare di produzione volontario





riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Regione di produzione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, a indicare le superfici interessate dalla coltura e fornire indicazione del disciplinare di produzione adottato.

L'agricoltore che richiede il premio (codice intervento: 175) deve utilizzare, nella fase di compilazione del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15.000 euro per ettaro, con un massimale di 10.000 euro per produttore.

### **6.2.2.2 Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi**

#### **6.2.2.2.1 Avvicendamento biennale**

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

I pagamenti sono erogati agli agricoltori che conducono superfici in avvicendamento nelle seguenti regioni: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna.

La condizione è che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, di:

- Cereali autunno-vernini: *Fumento duro, Fumento tenero, Orzo, Avena, Segale, Triticale, Farro.*
- Miglioratrici: *Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla; Foraggiere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose; soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola; Maggese vestito.*

Con riferimento all'elenco ora riportato, "Maggese vestito" è una superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno. Tuttavia, è consentito effettuare, non prima del 15 luglio, le lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere la produzione agricola per la annata successiva.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento e a indicare le superfici interessate dall'avvicendamento.

L'agricoltore che richiede il premio (codice intervento: 176) deve utilizzare, nella fase di compilazione del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".



L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 100 euro per ettaro.

### ***6.2.2.3 Sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante***

#### ***6.2.2.3.1 Assicurazioni***

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che stipulano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.

Il contributo a favore di ogni agricoltore non deve superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione. Le spese sostenute dagli Stati membri per l'erogazione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità nella misura del 75% del contributo finanziario.

Sono ammissibili al contributo i contratti che coprono, al massimo, la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, la compensazione non può essere versata due volte per lo stesso contratto.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, a comunicare il numero della polizza assicurativa, a fornire una copia del contratto e la prova del pagamento del premio. I dati relativi alle polizze stipulate e alle relative quietanze di pagamento dovranno essere trasmessi entro il 31 ottobre di ogni anno.

I dati di polizza devono trovare rispondenza nei rispettivi dati del fascicolo aziendale concernenti le superfici e gli animali. Pertanto, ai fini di evitare disguidi e anomalie è opportuno che prima della stipula delle polizze agevolate, i produttori agricoli verifichino che gli allevamenti e le superfici su cui insistono le strutture e le colture da assicurare siano riportati nel fascicolo aziendale, e all'occorrenza dovranno provvedere alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo stesso.

#### ***6.2.2.4 Demarcazione degli aiuti***

Con successivo provvedimento sono definite le modalità applicative della demarcazione di cui all'art. 12, comma 5, del D.M. 29 luglio 2009, tra le misure di sostegno specifico disciplinate dalla presente circolare e



le misure previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale o altre misure, anche nazionali, in cui vi sia l'identità del fatto generatore dell'aiuto.

## **7 COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)**

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare l'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento", contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (art. 13 e 14 del reg (CE) 1122/09 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità).

L'agricoltore, una volta identificata la destinazione produttiva da dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 3 – Tabella delle "Compatibilità tra aiuti".

## **8 COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI AIUTO**

Le compatibilità tra i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. (CE) n. 73/2009 sono riportate nell'allegato 3 - Tabella delle "Compatibilità tra aiuti".

Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilità con gli altri regimi.

**I titoli basati sulla superficie** (titolo III del reg. (CE) 73/2009)



Sono compatibili con:

- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 73/2009 (con limitazioni per le sementi);
- I premi previsti dall'art. 54 del reg. (CE) 73/2009
- I foraggi da trasformazione
- Gli aiuti a superficie e le foraggere pascolate ai sensi del DM 29 luglio 2009.

**Premio per le colture proteiche** (titolo IV reg. (CE) 73/09)

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli basati sulle superfici
- l'avvicendamento biennale

**Aiuto specifico per il riso** (titolo IV reg. (CE) 73/09)

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli basati sulle superfici

**Pagamento per superficie per la frutta a guscio** (titolo IV reg. (CE) 73/09)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

**Aiuto alle sementi** (titolo IV reg. (CE) 73/09)

E' compatibile con:

- foraggi tra trasformazione



- il premio per il risone
- il premio per le colture proteiche
- i titoli basati sulle superfici (con le limitazioni di cui al paragrafo 7.2.1.4.1.)
- avvicendamento biennale

**I foraggi da trasformazione:**

Sono compatibili con:

- I titoli basati sulla superficie
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 73/2009 relativi alle sementi certificate
- avvicendamento biennale

**L'aiuto transitorio per le prugne d'Ente da destinare alla trasformazione** (art. 54 del reg. (CE) 73/2009):

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

**FORAGGERE (UTILIZZATE AI FINI DEL CALCOLO DEL CARICO DI UBA)**(sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- avvicendamento biennale

**OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CERTIFICATO** (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici



**TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE** (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

**ZUCCHERO** (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- avvicendamento biennale

**DANAEE RACEMOSA** (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

**AVVICENDAMENTO BIENNALE** (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- piante proteiche (tit. IV)
- sementi certificate (tit. IV)
- foraggi da destinare alla trasformazione
- foraggiere per le uba (sostegno specifico)
- zucchero (sostegno specifico)



### **Compatibilità superfici interessate da impegni agroambientali ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di sviluppo rurale e regimi di aiuto richiesti nella domanda unica di pagamento**

Le superfici interessate da impegni agroambientali ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di sviluppo rurale:

sono compatibili, salvo diverse disposizioni contenute nei piani di sviluppo rurale regionali e/o nei bandi regionali, con:

- premi supplementari art. 68;
- aiuto transitorio ortofrutta art 54 Reg. (CE) 73/2009;
- titolo IV reg. (CE) 73/2009;
- titolo III (in caso di richiesta di pagamento dei titoli ordinari sono applicate le disposizioni previste dall'art. 16 del reg. (CE) 796/2004 qualora nella fase di ricognizione preventiva siano stati esclusi alcuni anni del periodo di riferimento e, contemporaneamente, l'impegno agroambientale prosegua nella campagna 2009).

### **Compatibilità superfici interessate da ristrutturazione vigneti e regimi di aiuto richiesti nella domanda unica di pagamento**

Le superfici interessate dall'espianto di un vigneto e successivo reimpianto (ai sensi dei Reg. (CE) 479/2008 e 555/2008) possono essere ammesse al solo aiuto disaccoppiato, negli anni che intercorrono tra le due attività.

Tale superficie, destinata comunque a vigneto, non può beneficiare degli aiuti previsti all'art. 68 ovvero al Titolo IV del Reg. CE 73/2009.

## **9 REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA**

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del reg. (CE) n. 1122/2009 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del reg. (CE) n. 73/2009.



## 9.1 Appezzamenti

### 9.1.1 Tare e usi non agricoli

Ai sensi all'articolo 34, comma 2, del regolamento (CE) n. 1122/09, la superficie da prendere in considerazione ai fini della domanda unica deve corrispondere alla superficie utilizzata secondo le norme locali.

Taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri, ad eccezione del premio accoppiato tabacco.

Inoltre le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioè superiori a 100 mq (100 mq = 1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq. I tratturi temporanei e/o capezzagne sono considerati tare non significative.

In dettaglio, nei casi in cui siano presenti tare rilevanti (> 100 mq) nella dichiarazione occorrerà dettagliare la particolare destinata della superficie "non agricola":

Come "USI NON AGRICOLI - FABBRICATI" si considerano i manufatti e le strade permanenti (superiori a 2 metri).

Per "USI NON AGRICOLI - TARE E INCOLTI", si intendono le strade non permanenti, le ripe, le scarpate, ecc.

Piante sparse e seminativo arborato

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura 'ordinaria', l'area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie impropria non seminata».

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggiera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni:

- "piante sparse", quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;





- “seminativo arborato” quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

### 9.1.2 Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici disattivate

Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per le disattivate), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).

b) Superfici coltivate sottochioma

Nel caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	Tipologia tara
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

### 9.1.3 Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovrà sottrarre alla



superficie da dichiarare l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq (per le piante piccole) e per 10 mq (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

#### **9.1.4 Coltivazioni arboree specializzate**

È definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l'incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.

**Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.**

#### **9.1.5 Coltivazioni arboree promiscue.**

Viene definita coltura arborea promiscua un impianto in cui sia possibile distinguere la compresenza, sullo stesso appezzamento, di due o più specie arboree la cui densità di impianto non permetta le coltivazioni erbacee. Una coltura sarà classificata "promiscua" quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.



Pertanto in presenza di questi impianti, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree promiscue, potrà comunque essere riconosciuto ammissibile:

- al regime unico di pagamento, al massimo la superficie corrispondente al poligono riscontrato;
- all'aiuto per la frutta a guscio, la superficie corrispondente al poligono riscontrato, fermi restando gli ulteriori requisiti fissati dal reg. CE 1121/09.

#### **9.1.6 Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici**

E' stata definita una tolleranza tecnica di misurazione, ai sensi dell'articolo 34, par. 1 del regolamento (CE) 1122/09.

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo.

In particolare, le modalità di calcolo della superficie ammissibile a seguito dell'applicazione della suddetta tolleranza sono le seguenti:

Se:

*$(| \text{superficie dichiarata della parcella agricola} - \text{superficie misurata della parcella agricola} |) \leq (\text{perimetro della parcella agricola} * 1,5 \text{ m.})$*

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie dichiarata

altrimenti

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie misurata

Dunque, la superficie dichiarata della parcella agricola è un elemento di calcolo fondamentale.

La differenza tra la superficie dichiarata e la superficie misurata della parcella agricola, in valore assoluto, viene confrontata con il perimetro della parcella stessa, moltiplicato per il coefficiente di tolleranza 1,5 metri (zona cuscinetto). Se la differenza ottenuta è inferiore o uguale al prodotto tra perimetro e zona cuscinetto, la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie dichiarata; altrimenti, la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie misurata.



In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ha.

## 9.2 Foraggiere permanenti

Le superfici investite a pascolo permanente sono ammissibili all'associazione con i titoli ordinari.

L'allegato I del Reg. (CE) 1444/2002 classifica i pascoli permanenti nel modo seguente:

Codice	Oggetto	Definizione
F	PRATI PERMANENTI E PASCOLI	Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.
F/1	Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.
F/2	Pascoli magri	Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

L'allegato II del Reg. (CE) 1200/2009, che abroga il 1444/2002 classifica i pascoli permanenti nel modo seguente:

2.03	<b>Prati permanenti</b> Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda. Le superfici possono essere utilizzate per pascolare e falciare per l'insilamento o la fienagione o essere utilizzate per la produzione di energia rinnovabile.
2.03.01	<b>Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri</b> Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.
2.03.02	<b>Pascoli magri</b> Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e in genere non sono falciate o falciate in modo estensivo; non possono alimentare un numero elevato di animali.
2.03.03	<b>Prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari</b> Superfici di prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione che, conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 o, se del caso, alla legislazione più recente, sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammessi a beneficiare di aiuti finanziari.



Secondo quanto previsto dal documento della Commissione europea “AGRI/60363” al capitolo 3, *In conformità dell’articolo 8, par. 1, del regolamento n. 796/2004, le superfici (foraggere) arborate all’interno di una parcella agricola con una densità superiore a 50 piante/ha devono essere considerate inammissibili come regola generale. ....Eventuali deroghe devono essere definite in anticipo dagli Stati membri.*

Deroghe:

Per le seguenti categorie, facendo riferimento al documento della Commissione europea “AGRI/60363”, ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte) alle sole superfici F/2 con numero di piante superiori a 50 nelle seguenti destinazioni d’uso:

**Destinazione d’uso**

Pascolo arborato-cespugliato (tara 20%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente  
Pascolo arborato (tara 50%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente

Ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte):

- 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 20%;
- 50% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 50%.

L’art. 34 del reg. CE 73/09 stabilisce che per “ettari ammissibili” si intenda qualsiasi superficie agricola dell’azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole.

L’OP Arpea, pertanto, considera ammissibili le superfici a pascolo magro o bosco solo nella parte in cui possono essere utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio. Di conseguenza le superfici a pascolo magro con tara devono essere **obbligatoriamente pascolate**; vengono effettuati controlli al fine di verificare il rispetto di tale obbligo.

Inoltre, per le suddette superfici a pascolo magro, ad esclusione della destinazione d’uso “pascolo polifita (tipo alpeggi): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente”, e bosco il produttore deve indicare in domanda almeno una delle seguenti condizioni:



1. Pascolamento: indicazione codice allevamento della BDN;
2. Pascolamento da parte di terzi: indicazione CUAA con codice allevamento della BDN e
  - 2.1. documentazione giustificativa del pascolamento (Modello 4, certificato di monticazione e demonticazione,);
3. Pascolamento, per altri tipi di allevamenti diversi da bovini e ovini, non registrati in BDN (ad esempio equini, suini);
4. Cause di forza maggiore (esclusivamente legate agli allevamenti come, ad esempio, epizoozia con i relativi documenti giustificativi).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei terreni dichiarati a pascoli magri con tara/bosco pascolati non coincida con il comune di ubicazione di stalla (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici.

Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione della stalla, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo. Tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Qualora la superficie dichiarata a pascolo magro sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, l'effettiva utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini, ovini o caprini pari ad almeno:

- 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi;

oppure

- 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;

oppure

- 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.



Si rammenta in ogni caso che, poiché i pascoli magri rientrano nella categoria più generale dei pascoli permanenti, ai fini del rispetto dei vincoli di condizionalità il carico minimo di animali pari ad almeno 0,2 UBA per ettaro di pascolo per anno, secondo quanto prescritto dal D.M. 22 dicembre 2009.

***Nel caso di pascolamento in un comune diverso da quello in cui ha sede l'allevamento, è necessario dichiarare il codice pascolo che è stato indicato in BDN.***

Le destinazioni d'uso ammissibili sono elencate nella matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" .

La circolare AGEA ACIU.2009.330 prevede l'istituzione di un Registro storico dei pascoli, costituito sulla base delle superfici dichiarate a pascolo nelle domande di aiuto per superficie (PAC seminativi, prodotto "Foraggiere") nel quinquennio 2000-2004.

Qualora una particella presente nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), classificata come "bosco" in tutto o in parte, sia dichiarata con uso del suolo a pascolo magro con tare (prodotto 063, 103, 054, 064) nella Domanda di pagamento unica 2010, è necessario riscontrarne la presenza nel Registro storico dei pascoli.

Per la particella interessata (dichiarata a pascolo magro con tare, classificata a bosco nel SIGC), mediante la chiave catastale, viene effettuato un accesso nel Registro storico dei pascoli, per riscontrarne nel quinquennio 2000-2004, l'utilizzo a pascolo della superficie. In particolare, a fronte di una chiave catastale riscontrata, viene selezionata la migliore tra le superfici dichiarate nelle diverse annualità in cui la particella trova riscontro.

La superficie così individuata viene confrontata con la superficie dichiarata nella Domanda di pagamento unica 2010, al netto delle tare a disposizione dell'agricoltore, per effettuare i calcoli di ammissibilità secondo i criteri e le tolleranze in vigore.

Pertanto, nel caso in cui la superficie riscontrata nel Registro storico dei pascoli risulti maggiore o uguale a quanto dichiarato nella Domanda unica di pagamento 2010, al netto delle tare a disposizione dell'agricoltore, si procede a confermare il dato dichiarato.

Negli altri casi, in cui la tolleranza non è sufficiente a confermare il dato dichiarativo, si procede comunque ad assegnare la superficie riscontrata nel Registro storico dei pascoli e si inserisce la superficie nel campione di particelle da controllare in loco.

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono elencate nell'1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" (codice di intervento 181).



### **9.2.1 Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento**

L'art. 3 del reg. (CE) 1122/2009 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.

Ai sensi dell'art. del reg. (CE) 1122/2009, ciascuno Stato membro provvede, infatti, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente, dichiarata dagli agricoltori nel 2003 e maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, rispetto alla superficie agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica a livello nazionale.

La proporzione è determinata in ciascun anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

Si rammenta in ogni caso che sui pascoli permanenti, compresi i pascoli magri, ai fini del rispetto dei vincoli di condizionalità il carico minimo di animali è pari ad almeno 0,2 UBA per ettaro di pascolo per anno, ed il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA per ettaro di pascolo per anno, secondo quanto prescritto dal D.M. MIPAAF 30125 del 22 dicembre 2009.

Si rammenta, inoltre, l'applicabilità dello Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente, previsto dal DM 22 dicembre 2009.

A questo fine, è necessario che gli agricoltori che conducono pascoli permanenti per una superficie pari ad almeno 75 are forniscano indicazioni relative ai capi che pascolano.

Si rammenta che ai sensi della "Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente" del D.M. MiPAAF 30125 del 22 dicembre 2009, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.





### 9.2.2 Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili (pascoli magri)

In presenza di superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente, la superficie da prendere in considerazione, **sia per l'abbinamento dei titoli basati sulla superficie che per la determinazione del coefficiente di densità valida per la richiesta del premio supplementare zootecnica art. 68**, deve essere calcolata al netto delle tare forfettarie nel seguente modo:

- del 20% , in presenza di bosco pascolabile ad alto fusto, pascolo cespugliato e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante
- del 50% in presenza di bosco pascolabile ceduo, e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante

Queste classificazioni determinano, quindi, l'applicazione della tara sui codici colturali previsti nella matrice codici intervento. La tabella seguente riporta la percentuale di decurtazione applicata (tara) alla superficie dichiarata in relazione alla tipologia di pascolo:

<b>TIPOLOGIA DI PASCOLO</b>	<b>TARA</b>
<b>PASCOLO ARBORATO- CESPUGLIATO</b>	<b>20%</b>
<b>PASCOLO ARBORATO</b>	<b>50%</b>
<b>PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 20% (ROCCIA)</b>	<b>20%</b>
<b>PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 50% (ROCCIA)</b>	<b>50%</b>

Si precisa che, in presenza di roccia affiorante, diffusa in misura diversa dalle percentuali previste - e comunque in misura tale da non pregiudicarne la pascolabilità - si dovrà decurtare dalla superficie utilizzata la superficie coperta da rocce.

Qualora le suddette superfici foraggere, non siano destinate al pascolamento e pertanto non abbinabili ai titoli ordinari, dovranno essere dichiarate utilizzando la destinazione produttiva "SUPERFICI ARBORATE/CESPUGLIATE CON O SENZA TARE NON UTILIZZATE AI FINI DEL PASCOLO" abbinabile all'intervento "destinazioni non ammissibili ai titoli di ritiro e ordinari – destinazioni produttive"(cod. prodotto 900 – 000).

Le foraggere devono essere dichiarate con l'intervento 029 esclusivamente ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art.2, lettere b), c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004, che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi. In questo caso l'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50% della superficie foraggera destinata a pascolo permanente.



## **10 FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE**

I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Regg. (CE) n. 1234/07 e n. 382/2005) che intendono stipulare nel corso della campagna 2010/2011 contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento campagna 2010 (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando le superfici investite a foraggio da trasformare.

Le specie che possono essere destinate a foraggi essiccati sono quelle per le quali nella matrice è indicata una "X" in corrispondenza dell'ultima colonna di destra "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025) nella tabella "matrice prodotti/interventi".

Le superfici dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Reg. (CE) n. 1234/07 e n. 382/2005, alle superfici dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate, con esclusione delle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi (Reg. (CE) 382/2005 art.4 comma 2), come indicato nella tabella compatibilità degli aiuti. Resta inteso che, qualora le stesse superfici siano richieste sia all'aiuto per le sementi certificate sia a foraggi da trasformazione, sarà necessario indicare entrambi gli interventi.(cod. intervento 024 e cod. intervento 025)

I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda unica di pagamento possono, entro la data del 4 settembre 2010, presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.

## **11 CONDIZIONALITA'**

Il Reg. (CE) 73/09 stabilisce l'obbligo per gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

Dal 1 gennaio 2005 sono entrate in vigore le norme relative alla "condizionalità", previste dai regolamenti che disciplinano la riforma della PAC. Il pagamento unico è condizionato al rispetto di tali norme e atti.



In particolare i Criteri di Gestione Obbligatori si riferiscono alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all'ambiente e al benessere degli animali, mentre l'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutti i terreni agricoli, compresi quelli non più utilizzati per la produzione.

Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti.

Al momento della sottoscrizione della scheda di validazione del fascicolo il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

Si rimanda agli atti emanati dalle autorità competenti relativi alla campagna 2011.

## **12 EROGAZIONE DEGLI AIUTI**

### **12.1 Periodo di erogazione degli aiuti**

L'art. 29 par. 2 del Reg. (CE) 73/2009 prevede che i pagamenti vengano effettuati in non più di due rate l'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

Il pagamento della domanda unica 2010 sarà effettuato tra il 1 dicembre 2010 e il 30 giugno 2011, solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a norma dell'articolo 20 del reg. (CE) 73/2009.

### **12.2 Modulazione**

L'art. 7 del Reg. (CE) 73/2009 stabilisce che tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012. La riduzione prevista è variabile in funzione della soglia di aiuti percepiti (vedi tabella seguente)

<b>Soglie 2011 (in Euro)</b>	<b>Riduzione da applicare</b>
1 – 5 000	0
5 000 – 300.000	9%
Oltre 300 000	13%



Gli importi risultanti dall'applicazione di tali riduzioni sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale.

## 13 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 20 del Reg. (CE) 73/2009, l'ARPEA verifica le condizioni di ammissibilità sulle domande di aiuto con controlli amministrativi che prevedono, tra gli altri, il riscontro su:

- identificazione delle aziende agricole
- ricevibilità delle domande
- doppia richiesta di aiuto
- identificazione delle parcelle agricole
- domanda in eccesso per le medesime superfici
- ammissibilità delle superfici: compatibilità aiuti richiesti
- condizioni di ammissibilità all'aiuto: superfici
- domanda in eccesso per i medesimi allevamenti/capi
- condizioni di ammissibilità all'aiuto: allevamenti
- ammissibilità dei titoli
- presenza documentazione obbligatoria
- presenza/congruenza allegati obbligatori
- presenza/congruenza contratto/dichiarazione
- dichiarazioni obbligatorie rese
- condizioni di ammissibilità all'aiuto: congruenza tra gli elementi della domanda
- completezza estensione aziendale dichiarata
- pagamenti minimi richiesti
- verifica capienza Superficie Massima Garantita, Superficie Nazionale Garantita, Superficie Nazionale di Base
- verifica capienza plafonds finanziari
- sottoposizione azienda a controlli in loco
- base di calcolo per gli aiuti, le riduzioni e le esclusioni
- intenzionalità dell'inadempienza
- presenza sanzioni provenienti da annualità precedenti
- classe di pagamento ammesso (per la modulazione)
- rispetto degli obblighi di condizionalità
- mantenimento del pascolo permanente

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità vengono escluse dalla base di calcolo per le riduzioni ed esclusioni dell'aiuto.



Si precisa inoltre che, a partire dalla campagna 2007, e quindi anche per la domanda 2010, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali, vengono utilizzate, ai sensi dell'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto.

## **14 APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI**

L'art. 78 bis del Reg. (CE) 1122/2009 stabilisce le modalità di applicazione delle riduzioni.

L'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 deve essere calcolato sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto eventualmente del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi ammissibili ai premi.

Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell'ordine seguente:

- a) alle irregolarità si applicano le riduzioni o esclusioni di cui al capo II del titolo IV del reg. (CE) 1122/2009 (decurtazioni per anomalie riscontrate e superamento delle Superfici di Base Nazionali);
- b) l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate oltre i termini a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1122/2009 (ritardato deposito);
- c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per omessa dichiarazione di parcelle agricole a norma dell'articolo 55, par. 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 (mancata dichiarazione di tutte le superfici);
- d) all'importo del pagamento risultante dall'applicazione delle lettere a), b), e c) si applicano le riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- e) l'importo risultante dall'applicazione della lettera e) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al capitolo II del reg. (CE) 1122/2009.



## **14.1 Inadempienze intenzionali**

### **14.1.1 Superfici**

I criteri di individuazione delle inadempienze intenzionali, come di seguito descritte, si applicano a domande che hanno dichiarato almeno 2 ha di superficie a premio.

Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 del Reg. (CE) 1122/2009 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro.

Qualora l'ARPEA rilevi che gli scostamenti tra la superficie dichiarata e quella determinata, conformemente all'art. 58 derivino da "Dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale", non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso, ai sensi del reg. (CE) 1122/2009 art. 60 par. 1.

Inoltre, se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 del Reg. (CE) 1122/2009. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

I criteri applicati sono i seguenti:

- Aziende campione con superfici accertate pari a zero;
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento per gruppo coltura > 20% che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate con codice 770 – bosco (uso non agricolo); 660 – fabbricati; 690 - acque);

Le superfici dichiarate, ai fini dell'aiuto disaccoppiato, a pascolo magro con tare, rilevate al GIS come bosco non costituiscono motivo di applicazione della sanzione di inadempienza intenzionale.



#### **14.1.2Capi**

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri una differenza, ai sensi dell'art. 63 del Reg. CE 1122/2009, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente all'art. 65 del Reg. Ce 1122/2009.

Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto viene così ridotto:

- della percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 65 del Reg. Ce 1122/2009 se l'irregolarità è inferiore o uguale al 10%;
- di due volte la percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 65 del Reg. Ce 1122/2009 se l'irregolarità è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%.

Se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 65 del Reg. Ce 1122/2009 è superiore al 20% l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in esame.

Infine, se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 65 del Reg. Ce 1122/2009, è superiore al 50% l'agricoltore viene escluso dal beneficio dell'aiuto equivalente alla differenza rilevata. Tale importo viene detratto dal pagamento dell'aiuto, nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini, cui il produttore avrebbe diritto, in relazione alle domande di aiuto presentate nei tre anni civili successivi.

#### **14.2 Ripetizione dell'indebito**

In conformità a quanto disposto dall'art. 80 del reg. (CE) n. 1122/2009, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse. L'indebito viene recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del reg. CE n. n. 73/2009 e 1698/2005, previa notificazione della decisione di recupero.

Tuttavia, l'agricoltore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte dell'agricoltore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale



vigente al momento della notifica all'agricoltore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore dell'ARPEA.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso, il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 80 del reg. (CE) n. 1122/2009 e quello della restituzione delle somme indebitamente erogate.

Nel secondo caso, il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 80 del reg. (CE) n. 1122/2009 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Se il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo è ridotto a quattro anni.

## **15 IMPORTI MINIMI PER IL PAGAMENTO**

In applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1122/2009, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, per le domande con aiuto richiesto di importo inferiore a cento (100) euro, come disposto dal Decreto MIPAAF 9 dicembre 2009.

## **16 CERTIFICATO ANTIMAFIA**

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore a 154.937,07 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).





## **17 RECUPERI**

Gli importi ammessi potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'ARPEA, di altri Organismi Pagatori o a crediti dell'INPS, di cui alla Legge n. 46 del 6 aprile 2007.

## **18 MODALITA' DI PAGAMENTO**

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

## **19 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. Lgs.N.196 DEL 2003**

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'ARPEA per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 259/2008 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale dei beneficiari di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, sono rese disponibili, compatibilmente con la sentenza della Corte di Giustizia CE (Grande Sezione) del 9 novembre 2010, successivamente al pagamento sul sito internet del SIAP ([www.arpea.piemonte.it](http://www.arpea.piemonte.it)). Nel modulo di domanda ciascun beneficiario è informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Reg. (CE) 259/2008 del 18 marzo 2008.



## 20 RINVIO

La disciplina delle seguenti fattispecie:

- accesso alla Riserva Nazionale;
- criteri di controllo e partecipazione al procedimento amministrativo;
- disposizioni necessarie a seguito dell'adozione di eventuali modifiche nei Regolamenti della Commissione attuativi del reg. (CE) 73/09;

è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore ARPEA emanerà.

## 21 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2011:

### **NORMATIVA COMUNITARIA DOPO L'HEALTH CHECK**

**Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009,

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

**e successive modifiche.**

**Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio** del 22 ottobre 2007, pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

**e successive modifiche**

**Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione** del 29 ottobre 2009



recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione** del 30 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo e successive modifiche.

**Regolamento (CE) N. 1121/2009 della Commissione** del 29 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento

**Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione** del 18 marzo 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

**Direttiva 2007/64/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,

relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE.

**NORMATIVA NAZIONALE**

**Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni**

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

**D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252** (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998)

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.



**D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.  
(Testo A)

**Deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003**, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003

Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea.

**Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2005

"Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", convertito con modificazioni nella **Legge 11 novembre 2005 n. 231** recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (*GU n. 263 del 11-11-2005*)

**CIRCOLARE ACIU.2005.765** del 20 dicembre 2005

In merito alla pubblicazione dei dati relativi agli aiuti comunitari erogati

**DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262**

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** e modificato dall'art. 339 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

**Circolare AGEA ACIU.2008.332 del 3 marzo 2008**

Reg. CE n. 1122/2009 – Applicazione della tolleranza amministrativa e della tolleranza tecnica di misurazione.

**D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11**

Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.



## **DISPOSIZIONI GENERALI**

**D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004,

recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

### **e successive modifiche**

**CIRCOLARE ACIU.2008.751** del 30 aprile 2008

Domanda Unica 2008. Disponibilità delle parcelle ai sensi dell'art. 44(3) del Reg. (CE) n. 1782/2003, come modificato dal Reg. (CE) n. 146/2008.

**DECRETO** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

**DECRETO MiPAAF del 29 luglio 2009**

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009

### **e successive modifiche e integrazioni.**

**D.M. 10 novembre 2009.**

Disposizioni e condizioni per l'accesso al regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti.

**D.M. 9 dicembre 2009.**

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del grano duro.

**D.M. 9 dicembre 2009.**

Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti

**Circolare AGEA ACIU.2010.160**

Settore Tabacco – Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 art. 68 - D.M. 29 luglio 2009 - disposizioni applicative

**Circolare AGEA n. 8 del 19 marzo 2010**



Settore Tabacco - Reg. (CE) n. 73/2009 del 19.1.2009, art. 68 - D.M. 29 luglio 2009 - Riconoscimento Associazioni di Produttori e Imprese di prima trasformazione - raccolto 2010 e successivi

**Circolare AGEA ACIU.2010.202**

Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni.

**Circolare AGEA ACIU.2010.203**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso agli aiuti di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, attuato dal DM 29 luglio 2009 e successive modifiche.

**DECRETO N. 3587 del 25 marzo 2010**

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativamente al titolo IV, capitolo I, sezione 4, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio.

**RISERVA NAZIONALE**

**DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

**DECRETO N. 3478 del 23 marzo 2010**

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, a decorrere dal 2010.

**REGISTRO NAZIONALE TITOLI**

**Legge 11 novembre 2005 n. 231**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 263 del 11-11-2005)

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005**

Istituzione del Registro Nazionale Titoli

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006**



chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006**

Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.00128 del 2 marzo 2007**

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

**Legge 6 aprile 2007, n. 46**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2007

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali"

**SEMENTI CERTIFICATE**

**D.M. del 15 marzo 2005**

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

**ORTOFRUTTA**

**Prugne**

**Circolare AGEA ACIU.2008.553 del 14 aprile 2008**

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi alle pere, pesche e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

**Circolare AGEA n. 13 del 23 aprile 2008**

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi alle pere, pesche e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

**Circolare AGEA ACIU.2008.1141 del 4 luglio 2008**



Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio alle pesche, pere e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007.

**Circolare AGEA n. 28 del 29 luglio 2008**

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio alle pesche, pere e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007

**DECRETO n. 2833 del 5 marzo 2010**

Fissazione per l'anno 2010 degli importi dell'aiuto indicativo per le pere, le pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693.

## 22 DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) N. 73/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della Comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- **prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;





- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti.

Il Regolamento (CE) N. 1120/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«seminativi»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

«colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture e il bosco ceduo a rotazione rapida;

«pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato I;

«superficie foraggera»: la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite a una coltura mista; questa definizione non comprende:

— i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,

— le superfici adibite ad altre colture ammissibili a un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole,

— le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o soggette a un programma nazionale di ritiro dalla produzione;

«vivai»: i vivai ai sensi dell'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione;



«bosco ceduo a rotazione rapida»: le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti in un elenco, che deve essere compilato dagli Stati membri a partire dal 2010, delle specie idonee all'uso come bosco ceduo a rotazione rapida e dei rispettivi cicli produttivi massimi;

«misure di sostegno specifico»: le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Il Reg. (CE) n. 1122/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«parcella agricola»: una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;

«pascolo permanente»: il pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 ;

«sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000;

«banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell'articolo 3, lettera d), e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione;

«domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie;



«regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell'ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del medesimo regolamento;

«domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti nell'ambito del regime di premi nel settore delle carni ovine e caprine e dei regimi di pagamenti per i bovini, di cui al titolo IV, rispettivamente sezioni 10 e 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e di pagamenti per capo o per unità di bestiame nell'ambito del sostegno specifico;

«sostegno specifico»: il sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«uso»: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;

«bovini oggetto di domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini o nell'ambito del sostegno specifico;

«periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in forza delle seguenti disposizioni del regolamento(CE) n. 1121/2009 :

- a) articoli 53 e 57, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
- b) articolo 61, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
- c) articolo 80, in riferimento al premio all'abbattimento;
- d) articolo 35, paragrafo 3, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;

«detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

«superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto;

«animale accertato»: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;

«periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;

«sistema di informazione geografica» (qui di seguito «SIG»):le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;



«parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

«condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«campi di condizionalità»: i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento;

«atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;

«norme»: le norme definite dagli Stati membri in conformità all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

«criterio»: nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;

«infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;

«organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 48 del Reg. (CE) n. 1122/09, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

I D.M. 1229 del 31/01/2008 e 2693 del 29/02/2008 fissano, all'art. 1, le seguenti definizioni:

- **“primo trasformatore”**: ogni utilizzatore del pomodoro da industria delle pere e pesche e delle prugne d'Ente consegnate per la trasformazione di cui agli articoli 110 unvicies e 110 duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003, accreditato ai sensi dell'art. 3 dei suddetti decreti, che esegue la prima trasformazione al fine di ottenere uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/1996.
- **“organizzazione di produttori”**: ciascun soggetto giuridico che soddisfi i requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1182/2007 e che sia riconosciuta in conformità con l'articolo 4 del



medesimo regolamento, o un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 dello stesso regolamento.

- **“consegna”**: ogni operazione che comporti la fornitura di pomodori, pere, pesche e prugne d'Ente ad un primo trasformatore, in forza di un contratto o impegno di conferimento.

Il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 fissa la seguente definizione:

r ) **“identificativo unico”**: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento.

#### **ALTRE DEFINIZIONI UTILI SONO:**

- **particella catastale**: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- **appezzamento**: superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono.
- **CUAA**: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **UTE**: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **UT**: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n. 73/2009.
- **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000
- **UBA:** Unità Bovine Adulte

## 23 ALLEGATI

Allegato 1 – Matrice prodotti – interventi

Allegato 2 – Varietà (allegato alla matrice)

Allegato 3 – Compatibilità tra aiuti

Allegato 4 – Modello di domanda unica semplificata

Allegato 5 – Modello di domanda unica completa